

Accordo stipulato ai sensi dell'art. 6, lett. t), del D. M. 150 del 2023

TRA

In Mediazione srl organismo iscritto al n. 911 del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, con sede in Perugia, Piazza IV Novembre n. 36, C.F. e P.IVA 03247920543, in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Maria Beatrice Ricciardi, nata a Perugia il 13 luglio 1960, C.F.RCC MBT 60L53 G478O, domiciliata per la carica presso la sede legale della società, in seguito per brevità "**In Mediazione**";

E

MFSD srl, organismo iscritto al n. 903 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, con sede legale in 20121 Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 9, C.F. e P.IVA 04810100968, in persona del legale rappresentante p.t., l'Amministratore Unico, Dottor Maurizio Calello, nato a Catanzaro, il 26.09.1976, C.F. in seguito per brevità "**MFSD**";

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e succ. mod., nelle materie di cui all'art. 5, prevede l'esperimento del procedimento di mediazione civile quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che le istanze di mediazione civile debbano essere depositate presso l'Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia;
- che l'art. 6 del D.M. 150/2023, alla lettera t), prevede la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali un organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo;
- che In Mediazione e MFSD intendono stipulare un accordo permanente, senza il riconoscimento di esclusiva, per lo svolgimento del servizio di mediazione nelle rispettive sedi operative già accreditate, avvalendosi delle strutture e del personale di ciascuno;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

- 1) In Mediazione e MFSD con il presente accordo si impegnano, senza riconoscimento alcuno di esclusiva, a consentire l'utilizzo delle rispettive sedi già accreditate presso il Ministero di Giustizia.
- 2) **MFSD**, per l'espletamento del servizio di mediazione ex D.Lgs. 28/10 e D.M. 150/2023 e successive modifiche, si impegna a mettere a disposizione dell'organismo di mediazione In Mediazione le seguenti sedi operative accreditate presso il Ministero della Giustizia:

Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 9 - Competenza Tribunale di Milano;

Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 252 - Competenza Tribunale di Roma;

Brescia, Via Corfù n. 7 - Competenza Tribunale di Brescia


- 3) Dal canto suo l'Organismo di Mediazione IN MEDIAZIONE si impegna a mettere a disposizione dell'Organismo di Mediazione MFSD S.r.l. le seguenti sedi operative accreditate presso il Ministero della Giustizia:

Perugia, Piazza IV Novembre 36 06123 Competenza Tribunale di Perugia;

Spoletto, Piazza Umberto I n 13, 06056, Massa Martana, Competenza Tribunale di Spoleto;

Ancona, Viale Pietro Serafini, 69/F 60044 Fabriano, Competenza Tribunale di Ancona;


Torino, Viale M Ghandi 5 10051 Avigliana, Competenza Tribunale di Torino



- 4) Il Mediatore verrà scelto dall'Organismo Ospitato tra quelli iscritti nei propri elenchi.
- 5) Gli adempimenti relativi alla procedura verranno svolti dalla segreteria e dalla struttura dell'Organismo Ospitato attraverso l'uso del proprio programma gestionale.
- 6) La mediazione si svolgerà da remoto ovvero, previa espressa comunicazione, presso i locali dell'Organismo Ospitante nelle date ed orari da concordare tra i due Organismi.
- 7) Le spese di avvio della parte istante e della parte chiamata (in caso di accettazione) verranno incassate interamente dall'Organismo Ospitato.
- 8) Le spese di Mediazione verranno ripartite tra le parti, se la procedura si svolgerà mediante l'utilizzo delle strutture dell'Organismo Ospitante ovvero in forma mista (alcune sessioni online ed altre in presenza) nella misura del 15% in favore dell'Organismo ospitante degli importi fatturati ed effettivamente incassati relativi alle spese di mediazione e nel caso di svolgimento solo in modalità telematica senza l'utilizzo delle strutture dell'Organismo ospitante nella misura pari al 7,5%.
- 9) A conclusione della procedura, l'Organismo Ospitato comunicherà all'Organismo Ospitante gli importi esatti affinché emetta la relativa fattura che verrà pagata entro e non oltre quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione di detto documento contabile.
- 10) Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto attinente alle singole procedure affinché possano concordare insieme le possibili soluzioni.
- 11) La quantificazione del compenso spettante al Mediatore è determinata autonomamente dall'Organismo Ospitato derivandone che nessun obbligo che l'Ospitante non avrà alcun obbligo nei confronti del suddetto Mediatore.
- 12) Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione presso un Organismo di Mediazione, concordemente indicato dalle parti, accreditato presso il Ministero della Giustizia nell'apposito registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.
- 13) Le Parti hanno diritto di recedere dal presente contratto dandone congruo preavviso di almeno sei mesi restando fermi gli obblighi assunti in ordine alle procedure pendenti alla data della comunicazione del recesso.
- 14) Ciascuna Parte comunicherà il presente Accordo al Ministero e curerà la pubblicazione delle sedi gestite in accordo sul proprio sito.

Perugia-Milano, 8 luglio 2024

InMediazione Srl



MFSD srl